

**AUTORITA’  
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

DELIBERAZIONE del 28 ottobre 1997

**Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di  
cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9  
(Deliberazione n. 108/97)**

**L’AUTORITA’  
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 28 ottobre 1997;
- Premesso che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito l’Autorità) ha avviato, con deliberazione 25 settembre 1997, n. 98/97, un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito legge n. 9/91);
- Visto l’art. 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto l’articolo 4, n. 6, terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 nel quale si dispone che “...Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all’Enel”;
- Visto l’articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nel quale si dispone che “L’eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all’Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308”;
- Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio

1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

- Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione dell'Autorità n. 70/97);
- Considerate le informazioni e gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni speciali tenute presso l'Autorità in data 9 ottobre 1997 e delle consultazioni con rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta avvenute in data 13 e 14 ottobre 1997;
- Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge n. 9/91, il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica è basato sul criterio dei costi evitati dal cessionario, e sono riconosciuti altresì prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili o assimilate;
- Ritenuto che:
  - il rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica, quale era al momento della emanazione della legge n. 9/91, si sia modificato nella direzione di una maggiore disponibilità di potenza;
  - risulti più aderente alla attuale situazione del settore la definizione di prezzi di cessione per le eccedenze di energia elettrica senza garanzia di potenza che tengano conto dei valori del costo evitato variabile riconosciuto della produzione di energia elettrica come previsto dalla richiamata deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
  - sia necessario un adeguamento graduale dei prezzi di cessione anche nella prospettiva del recepimento della direttiva europea sopra richiamata;

DELIBERA

## Art. 1 - Definizioni

Nel presente provvedimento l'espressione:

- eccedenze di energia elettrica designa l'energia elettrica ceduta dei produttori senza la messa a disposizione di una quota di potenza prefissata degli impianti;
- impianti nuovi designa gli impianti, di cui al titolo II, comma 1, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché gli impianti già realizzati o quelli in corso di realizzazione alla data dell'entrata in vigore del richiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, e le iniziative e le proposte di cessione previste dall'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, purché in ogni caso le realizzazioni registrino, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori di costruzione non inferiore al 50% ed entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 1999;
- altri impianti designa gli impianti che producono eccedenze di energia elettrica non qualificabili come impianti nuovi;
- ore di punta designa le ore comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale;
- ore di alto e medio carico designa le ore comprese tra le 6,30 e le 8,30, tra le 10,30 e le 16,30 e tra le 18,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 6,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;
- ore piene designa le ore che comprendono le ore di punta nonché le ore di alto e medio carico;
- ore vuote designa le ore comprese tra le 0,00 e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto;
- periodo estivo designa il periodo comprendente i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- periodo invernale designa il periodo comprendente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.

## Art. 2 - Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi

2.1. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore piene è composto:

- a) dalla componente di prezzo, di cui al titolo II, comma 3, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, riconosciuta per i primi otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto;

- b) da una componente di prezzo (**C**) relativa al costo evitato di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, riconosciuta per i primi otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto, determinata applicando la seguente formula:

$$C = h \times C_f \times R$$

dove: **h** è pari a 0,6 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 1998; **h** è pari a 0,5 dall'1 gennaio 1999; **C<sub>f</sub>** è il costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse di cui al titolo II, comma 2, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni; **R** è il coefficiente di regolarità.

Per gli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW, eolici, fotovoltaici, RSU, nonché per gli impianti destinati al teleriscaldamento urbano che utilizzano fonti di energia rinnovabili o assimilate, il coefficiente di regolarità (**R**) è pari a 1, indipendentemente dalla regolarità di cessione.

Per i rimanenti impianti di cui alla Tabella 1 del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni il valore del coefficiente di regolarità di cessione su base annua (**R**) delle eccedenze di energia elettrica è espresso dalla formula:

$$R = 1 - K * \left[ \left( \sum S' + \sum S'' \right) / Ep \right]$$

dove: **K** è pari a 0,550;

**ΣS'** rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia elettrica ceduta nelle ore di punta di ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

**ΣS''** rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia elettrica ceduta nelle ore di alto e medio carico di ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

**Ep** rappresenta il valore della cessione di eccedenze di energia elettrica su base annua nelle ore piene;

- c) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari al costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (**C<sub>t</sub>**), come definito dal comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

2.2 Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore vuote è pari:

- dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per tutto l'anno 1998, al costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che

- utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), come definito dal comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
- dall'1 gennaio 1999 al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa (PB), come definito dal comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

#### Art. 3 - Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti

3.1. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti nelle ore piene è composto:

- a) da una componente di prezzo relativa al costo evitato di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; tale componente:
  - dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 1998, è pari alla componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera b) applicabile al medesimo periodo;
  - a partire dall'1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, è pari alla metà della componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera b) applicabile al medesimo periodo;
  - a partire dall'1 gennaio 2000, cessa di essere riconosciuta;
- b) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari alla componente di cui al precedente comma 2.1, lettera c).

3.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da altri impianti nelle ore vuote è pari a quello previsto nel precedente comma 2.2.

#### Art. 4 - Potenziamento e rifacimento di impianti

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento:

- a) gli impianti idroelettrici potenziati sono equiparati agli impianti nuovi, per la quota di energia elettrica ceduta pari al rapporto tra l'aumento della producibilità in ore piene e la producibilità totale nelle stesse ore piene, oppure all'analogo rapporto calcolato nelle sole ore di punta, qualora risulti maggiore, solo nei casi definiti dal titolo II, comma 8, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, quando il potenziamento sia ultimato entro il 30 giugno 1998;
- b) gli impianti non idroelettrici potenziati sono equiparati agli impianti nuovi, per la quota di energia elettrica ceduta pari al rapporto tra l'aumento della potenza e la potenza totale solo nei casi previsti dal titolo II, comma 9, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni, quando il potenziamento sia ultimato entro il 30 giugno 1998;

- c) i rifacimenti di cui al titolo II, comma 10, del provvedimento CIP n. 6/92 e successive integrazioni e modificazioni sono equiparati agli impianti nuovi, se ultimati entro il 30 giugno 1998.

Art. 5 - Componenti del prezzo di cessione a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico e contributi alle imprese produttrici-distributrici

- 5.1 Le componenti del prezzo di cessione di cui ai precedenti commi 2.1, lettere a) e c), e 3.1, lettera b), nonché il prezzo di cessione riconosciuto nelle ore vuote sono a carico del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”, di cui al comma 5.2 della deliberazione dell’Autorità n. 70/97. Le componenti di prezzo di cui ai precedenti commi 2.1, lettera b), e 3.1, lettera a), sono a carico del cessionario.
- 5.2 All’energia elettrica ceduta come eccedenza ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici viene riconosciuto e posto a carico del “conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”, di cui al comma 5.2 della deliberazione dell’Autorità n. 70/97:
- a) energia prodotta con impianti nuovi
    - nelle ore piene un contributo pari alla somma delle componenti di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettere a) e c);
    - nelle ore vuote il prezzo di cessione di cui al precedente comma 2.2;
  - b) energia prodotta con altri impianti
    - nelle ore piene un contributo pari alla componente di prezzo di cui al precedente comma 2.1, lettera c);
    - nelle ore vuote il prezzo di cessione di cui al precedente comma 2.2.

Art. 6 – Disposizioni finali ed entrata in vigore del provvedimento

- 6.1 Le componenti dei prezzi di cessione e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al comma 2.1, lettere a) e b) e al comma 3.1, lettera a) non sono soggette ad aggiornamenti.
- 6.2 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.